

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE

**PROCEDURA FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI
DEL CONSUMATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 66 E 67 CCII**

I sottoscritti COLONNA MASSIMILIANO COSIMO [REDACTED]
[REDACTED] (codice fiscale
CLNMSM75B06Z112K) e FIORE FILOMENA [REDACTED]
[REDACTED] (codice fiscale FRIFMN68C52D643W), [REDACTED]
[REDACTED], rappresentati e difesi nella presente
procedura dagli avv.ti Maria Olivia Zambelli (CF ZMB MLV73H43A944Y) e
Alessia Tarlazzi (CF: TRLLSS72R48B249B) ed elettivamente domiciliati presso
e nello studio dell'avv. Maria Olivia Zambelli sito in Bologna Via Castiglione n.
11, come da procura che si allega al presente atto, le quali dichiarano di voler
ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni agli seguenti indirizzi pec:
alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e
mariaolivia.zambelli@ordineavvocatibopec.it; (doc. a)

Sommario

1. Premesse.....	2
2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave.....	4
3. Le valutazioni di Cassa di Risparmio di Bologna e delle altre società finanziarie sul merito creditizio dei ricorrenti	5
4. Situazione Passivo	7
5. Le procedure esecutive pendenti e le trattenute sullo stipendio	10
6. Situazione Attivo	10
7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare.....	11
8. La Proposta del Piano del Consumatore	12
9. L'alternativa liquidatoria.....	16



1. Premesse

- In data 27/2/2023, i signori Colonna e Fiore, dichiaravano di trovarsi in stato di sovraindebitamento, a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile (ex artt.6 e 2 Legge 3 del 27.1.2012) e proponevano davanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, una richiesta di ristrutturazione dei debiti del consumatore di carattere familiare (doc. 1 istanza OCC).

- L'Organismo prescelto nominava, quale Gestore della crisi, il collegio n. 17 composta dai professionisti Avv.ti Antonietta Germani, Antonella De Mendoza e Andrea Palumbi i quali, in data 01.03.2023 accettavano l'incarico (cfr. doc. 1 allegato alla relazione).

- Gli istanti vivono, unitamente al figlio [REDACTED] [REDACTED] condotto in locazione in forza di contratto sottoscritto in data 30.01.2017 p [REDACTED] [REDACTED]

Il signor Colonna non possiede beni immobili, mentre la signora Fiore è proprietaria della quota di 2/18 dell'immobile [REDACTED] [REDACTED]

Il signor Colonna lavora, dal mese di novembre 2022, per la [REDACTED] [REDACTED] dapprima con contratto a tempo determinato e confermato, a tempo indeterminato a decorrere dal mese di novembre 2023, percependo uno [REDACTED] per 14 mensilità (doc. 4 buste paga e contratto di lavoro).

La signora Fiore è insegnante di ruolo dal 2016 [REDACTED] [REDACTED] percependo uno stipendio mensile di circa [REDACTED] per n. 13 mensilità (doc. 5 buste paga).

Il signor Colonna è, inoltre, comproprietario dell'autovettura [REDACTED] [REDACTED] e del ciclomotore [REDACTED] [REDACTED] come risulta, altresì, dalla visura allegata dall'OCC (cfr. doc. 7 allegato relazione).



Per quanto concerne i due mezzi di locomozione si precisa che gli stessi sono stati regalati dai proprietari al ricorrente Colonna e sono stati a lui cointestati in quanto né è l'unico utilizzatore e ne sostiene interamente i costi.

I sottoscritti presentano una procedura familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore familiare, a norma degli artt. 66 e 67 CCII, poiché i loro debiti hanno natura solidale.

È stata consegnata al gestore nominato tutta la documentazione utile per illustrare l'attuale situazione economico patrimoniale e finanziaria dei ricorrenti.

Il gestore ha consegnato la relazione ex art. 68 CCII qui allegata (doc. 8 relazione OCC ed allegati)

I ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 65 I comma CCII che rimanda alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali ex art. 2, comma 1 lettera c). (doc. 9 dichiarazioni ricorrenti)

Gli istanti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012. Né hanno beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio come da dichiarazione già rilasciata al Gestore della crisi.

Gli istanti non hanno subito, per cause direttamente loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende agli istanti possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite per le motivazioni che saranno di seguito esposte.



2. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

¹ Come noto la modifica apportata alla legge 3/2012 ad opera della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 ha introdotto all'art. 7 comma 2 la lettera d-ter che testualmente prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, *limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

3. Le valutazioni di Cassa di Risparmio di Bologna e delle altre società finanziarie sul merito creditizio dei ricorrenti

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

4. Situazione Passivo

Si riportano di seguito le tabelle contenenti i dati di ciascun creditore con l'ammontare del loro credito, suddivisi per soggetti obbligati. (doc.18 precisazione dei crediti).



COLONNA MASSIMILIANO COSIMO

CREDITORI	AMMONTARE CREDITO	CAUSA DI PRELAZIONE
Agenzia delle Entrate	€ 4.608,01	Privilegio ex art 2752 c.c. grado 4
Agenzia delle Entrate	€ 2.164,69	Privilegio ex art 2752 c.c. grado 7
Agenzia delle Entrate	€ 234,93	Privilegio ex art 2752 c.c. grado 18
Comune di Bologna	€ 238,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 18
Comune di Monzuno	€ 12.344,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 18
Intesa San Paolo (Intrum Italy)	€ 168.574,09 (intera quota residuo mutuo ipotecario) (in solido con la signora Fiore)	Chirografario
Agos Ducato S.p.a. (Banca Ifis NPL)	€ 33.725,86 (in solido con la signora Fiore)	Chirografario (D.I. N. 4314/2022 del 06/10/2022 Trib. Bologna comprensivo di spese legali)
MB CREDIT SOLUTIONS (ex Prestito Banco Posta – Deutsche Bank)	€ 23.250,38	Chirografario
Agenzia delle Entrate	€ 1.886,44	Chirografario
Agenzia delle entrate riscossioni	€ 704,57	Chirografario
Totale	€ 247.026,40	



FIORE FILOMENA

CREDITORI	AMMONTARE CREDITO	CAUSA DI PRELAZIONE
Agenzia delle entrate	€ 4608,01	Privilegio ex art 2752 c.c. grado 4
Agenzia delle entrate	€ 2.164,69	Privilegio ex art 2752 c.c. grado 7
Comune di Bologna	€ 4.667,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 18
Comune di Monzuno	€ 17.582,96	Privilegio ex art. 2752 c.c. grado 18
Regione Emilia Romagna	€ 427.33	Privilegio ex art. Grado 20
Intesa San Paolo	€ 168.574,09 (intera quota residuo mutuo ipotecario) (in solido con la signora Fiore)	Chirografario
Agos Ducato S.p.a. (Banca Ifis NPL)	€ 25.868,63 (in solido con il signor Colonna)	Chirografario (D.I. N. 4314/2022 del 06/10/2022 Trib. Bologna comprensivo di spese legali
MB CREDIT SOLUTIONS (ex Prestito Banco Posta – Deutsche Bank)	€ 23.250,38	Chirografario
Agenzia delle entrate	€ 1.886,44	Chirografario
Regione Emilia Romagna	€ 185,97	Chirografario
Agenzia delle entrate riscossione	€ 1.395,13	Chirografario (oneri di riscossione)
Totale	€ 250.610,63	



5. Le procedure esecutive pendenti e le trattenute sullo stipendio

La società IFIS Npl ha notificato atto di pignoramento sullo stipendio della signora Fiore radicando il procedimento **RGE 417/2024** dinnanzi al Tribunale di Bologna – [REDACTED]

Si formula istanza ex art. 70 comma 4 CCII, affinché l'Ill.mo Giudice delegato che verrà nominato disponga, con il decreto di apertura dell'instaurata procedura, la sospensione della procedura esecutiva pendente.

Allo stesso modo risultano trascritti sulle quote dei beni mobili registrati provvedimenti di carattere amministrativo dei quali, trattandosi di provvedimenti aventi natura cautelare, si chiede la sospensione/revoca.

6. Situazione Attivo

Gli istanti hanno entrate complessive mensili per circa [REDACTED]

Il signor Colonna è comproprietario [REDACTED] di una Fiat [REDACTED] il cui valore commerciale, stante le condizioni della stessa e la comproprietà del bene, si attesta in € 300,00 (doc. 19 valutazione Quattoruote).

Il signor Colonna è altresì comproprietario [REDACTED] di un ciclomotore [REDACTED] del valore di € 150,00.

Entrambe i beni stante lo scarso valore commerciale sono stati esclusi dall'attivo.

Come accennato in premessa i mezzi sono stati "regalati" dai comproprietari al signor Colonna che è stato indicato come comproprietario, in quanto utilizzatore.

Le quote dei TFR dei ricorrenti sono estati esclusi per entrambe le posizioni, posto che i menzionati crediti sono inesigibili.

La signora Fiore, infatti, in qualità di dipendente pubblico riceverà l'indennità solo dopo la cessazione del rapporto di lavoro, mentre il signor Colonna è stato assunto a tempo indeterminato solo nel mese di novembre 2023 e, pertanto, nemmeno alla fine della presente procedura avrà maturato l'anzianità necessaria a richiederne un'anticipazione

Il TFR dei ricorrenti, inoltre, costituisce un fondo rischi per gli stessi per far fronte ad eventuali spese anche future urgenti indifferibili, tenuto conto che non potranno contare sull'aiuto di nessun parente.



La signora Fiore Filomena risulta proprietaria della quota di 2/18 dell'immobile

Sull'immobile grava, altresì, il diritto di usufrutto vitalizio ex art. 540 c.c. in capo alla madre della signora proprietaria per 1/3.

Per le stime della suddetta quota è stato conferito incarico all'Agr. Antonello Serra il quale ha stimato la quota dell'immobile della signora Fiore la somma di € 9.000,00. (doc 20 valutazione porzione immobile)

Come evidenziato in perizia, i predetti importi sono solo valori "virtuali" e non di mercato in quanto non è possibile la divisione in natura.

7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento del nucleo familiare

Elenco delle spese correnti mensili necessarie al proprio sostentamento

Causale	Importo mensile
[REDACTED]	600,00
[REDACTED]	200,00
[REDACTED]	480,00
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	50,00
[REDACTED]	1.100,00
[REDACTED]	
[REDACTED]	200,00
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	
[REDACTED]	150,00
[REDACTED]	50,00
Totale	2.780,00

[REDACTED]

[REDACTED]



[REDACTED]

La somma indicata è in linea con il Report ISTAT del 10.10.2023 che, riferito alle spese per le famiglie dell'anno 2022, ha stimato in € 2.844,93 la spesa media mensile per il Nord Italia. (cfr. doc. 4 allegato alla relazione)

8. La Proposta del Piano del Consumatore

I ricorrenti intendono proporre con il piano in esame, il pagamento della somma complessiva di **€ 26.000 in 5 anni**, con un pagamento di **€ 400,00 mensili per n. 13 mensilità** oltre agli importi accantonati da parte del datore di lavoro della signora Fiore dalla data della notifica dell'atto di pignoramento, sino alla "liberazione" dello stipendio e, pertanto, le percentuali sotto riportate verranno leggermente aumentate.

Grazie all'apporto della già menzionata somma, sulla scorta del passivo così come accertato, è previsto il pagamento:

- euro **200**, per i costi della procedura (imposta di registro decreto di omologa)
- euro 3.825,09 per il pagamento dell'OCC, in prededuzione (doc. 22 preventivo OCC)
- euro 21.974,91 per il pagamento dei restanti creditori.

Creditore	Importo	Titolare del debito	Percentuale soddisfacimento
Costi della procedura	200		100%
OCC	3.825,09		100%
Agenzia Entrate grado 4	9.209,02	Colonna e Fiore	100%
Agenzia Entrate grado 7	4.329,38	Colonna e Fiore	100%



Agenzia entrate grado 18	23,32	Colonna	9.80%
Comune di Bologna grado 18	480,69 (di cui € 23,32 riferite al signor Colonna ed € 457,37 riferite alla signora Fiore)	Fiore e Colonna	9,80%
Comune di Monzuno grado 18	2.932,84 (di cui € 1.209,71 riferite al signor Colonna ed € 1.723,13 riferite alla signora Fiore)	Fiore e Colonna	9,80%
Regione Emilia- Romagna grado 20	20.07	Fiore	4,70%
Agenzia delle entrate	81,12 (di cui € 40,55 riferite al signor Colonna ed € 40.57 riferite alla signora Fiore)	Fiore e Colona	2,15%
ADER	45,14 (di cui € 15,15 riferite al signor Colonna ed € 29.99 riferite alla signora Fiore)	Fiore e Colonna	2,15%
Intesa San Paolo (Intrum)	3.624,34	Fiore e Colonna	2,15%



Ifis Npl (ex Agos Ducato)	725,11²	Fiore e Colonna	2,15%
MB Credits Solutions (ex Deutsche Bank – Banco Posta)	499,88	Fiore e Colonna	2,15%
Regione Emilia Romagna	4,00	Fiore	2,15%
Totale	26.000		

Si riportano di seguito le ripartizioni in favore dei debitori “comuni” dei ricorrenti tenuto conto degli importi che verranno messi a disposizione di ciascuno detratte le spese in prededuzione (già suddivise al 50%) e i creditori privilegiati grado 4 e 7 che verranno integralmente soddisfatti.

- Quanto al signor Colonna la somma di € 4.218,26 verrà così ripartita:

Agenzia entrate grado 18	23,32
Comune di Bologna grado 18	23,32
Comune di Monzuno grado 18	€ 1.209,71
Agenzia delle entrate	€ 40,55
ADER	€ 15,15
Intesa San Paolo (Intrum)	€ 2.293,72 (pari al 63.29% della percentuale riconosciuta)
Ifis Npl (ex Agos Ducato)	€ 362,55 (pari al 50% della percentuale riconosciuta)
MB Credits Solutions (ex Deutsche Bank – Banco Posta)	€ 249,94 (pari al 50% della percentuale riconosciuta)

² Si precisa che la percentuale del 2.15% è stata calcolata sul maggior importo precisato nei confronti del signor Colonna e pari ad € 33.725,86



- Quanto alla signora Fiore la somma di € 4.218,26 oltre agli importi accantonati da parte del datore di lavoro dalla data della notifica dell'atto di pignoramento, sino alla "liberazione" dello stipendio verrà così ripartita:

Comune di Bologna grado 18	€ 457,37
Comune di Monzuno grado 18	€ 1.723,13
Regione Emilia-Romagna grado 20	20.07
Agenzia delle entrate	€ 40.57
ADER	€ 29.99
Intesa San Paolo (Intrum)	€ 1.330,64 (pari al restante 36,71%)
Ifis Npl (ex Agos Ducato)	362,55 (pari al 50% della percentuale complessiva)
MB Credits Solutions (ex Deutsche Bank – Banco Posta)	€ 249,94 (pari al 50% della percentuale complessiva)
Regione Emilia Romagna	4,00

La ripartizione delle somme a favore dei debitori dei ricorrenti è stata calcolata ed attestata dai Gestori, tenuto conto dell'art. 67 IV comma CCII³.

Come si evidenzierà nella parte dedicata alla preferibilità rispetto all'alternativa liquidatoria sono state rispettate le percentuali di soddisfacimento degli aventi diritto, tenuto conto dei privilegi acquisiti e viene riconosciuto un maggior soddisfacimento rispetto all'alternativa liquidatoria per quei creditori, sia privilegiati degradati sia chirografari, ai quali nell'ipotesi di liquidazione non verrebbe riconosciuto alcunché.

Con la presente proposta i ricorrenti hanno patrimonializzato le quote dei beni immobili e beni mobili registrati tenuto conto che, ai sensi dell'art. 67 I comma

³ Art. 67 IV comma CCII: *è possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.*



CCII la proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.⁴

9. L'alternativa liquidatoria

La presente proposta, tenuto conto del patrimonio prontamente liquidabile dei ricorrenti, è preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria.

I ricorrenti, infatti, hanno “allungato” i tempi della richiesta procedura in anni cinque rispetto ai tre anni previsto, in forza della recente sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 19 gennaio 2024.

La Corte costituzionale, infatti, ha stabilito che, per colmare il limite normativo che non contempla la previsione di un termine di acquisizione dei beni che pervengono al debitore nel corso della procedura, si può fare ricorso al termine indicato per l'esdebitazione che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.

Pertanto, ricorrendo i presupposti di legge per il ricorso all'istituto in discussione, *se, dunque, l'esdebitazione pone un limite temporale massimo all'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo.*

Così operando la Corte costituzionale ha individuato la durata della liquidazione controllata e l'ha ancorata al termine previsto per richiedere la procedura di esdebitazione, ovvero tre anni.

Si riporta di seguito la percentuale di soddisfacimento dei creditori in caso di liquidazione controllata.

L'attivo a disposizione dei creditori sarebbe pari ad € 15.600 (dato dalla somma mensile di € 400,00 x 13 mensilità x 3 anni di procedura) oltre alla porzione della quota immobiliare dell'abitazione [REDACTED] intestata alla signora Fiore,

⁴ Il Tribunale di Forlì con la pronuncia del 19 gennaio 2024 ha stabilito che *la ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede che sia messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio e prevede la possibilità di un soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori; pertanto, non costituisce motivo di inammissibilità giuridica la previsione della non inclusione di alcuni beni nel piano.*



Ebbene, con riguardo a quest'ultimo, il perito nominato arch. Serra, ha espressamente dichiarato che la valutazione dell'immobile "è solo virtuale e non di mercato in quanto quota non vendibile e priva di valore commerciale".

Anche volendo riconosce alla quota un valore commerciale, l'importo di € 9.000 andrebbe abbattuto della percentuale del 20% (base d'asta) e del successivo 25 % (offerta minima), pervenendo così ad un importo di € 5.400. Tuttavia, da tale somma, andrebbero necessariamente detratti i costi per pubblicità, ausiliario, notaio delegato alla vendita (senza contare i costi di un giudizio di divisione e di mediazione).

L'operazione di vendita della quota, quindi, risulterebbe antieconomica.

In questo caso, l'attivo a disposizione della massa, detratti i costi del compenso dei gestori (il cui compenso in caso di liquidazione, detratto quanto già versato dai ricorrenti, è pari ad euro 1.790,51), sarebbe pari ad € 13.609,49 e, conseguentemente, non verrebbero pagati nemmeno i creditori privilegiati di IV e VII grado.

I ricorrenti, invece, prolungando la procedura di due anni riuscirebbero ad apportare ulteriore finanza di € 10.400 che garantisce una maggior percentuale di soddisfacimento in favore della massa.

Inoltre, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "fresh start".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge. "Fresh start" ha il significato, appunto, di **nuova partenza**, ovvero di dare la possibilità alle persone di **lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena**.

La stessa Corte Costituzionale nella pronuncia sopra richiamata ha ribadito come la collegata esdebitazione abbia quale primaria finalità *"quello di ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni"*.



E proprio di questo hanno bisogno i ricorrenti, di poter usufruire di una nuova partenza.

Tutto ciò premesso, gli esponenti, *ut supra* rappresentati difesi e domiciliati

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, visto l'art. 70 CCII, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- Procedere all'omologazione della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi dell'art. 70 CCII nell'interesse del ricorrente secondo i termini e le modalità indicate nella proposta come sopra formulata, anche tenuto conto della relazione redatta dal Collegio dei Gestori della Crisi, avv.ti Antonietta Germani, Antonella De Mendoza, Andrea Palumbi;
- Disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologa diventerà definitivo non possono essere iniziate e/o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive con particolare riferimento alle procedure esecutive promosse da IFIS Npl s.r.l recante RG 417/2024 e ai provvedimenti amministrativi sui beni mobili registrati;
- Disporre sino alla conclusione del procedimento, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del ricorrente;
- stabilire la forma di pubblicità ritenuta più idonea nel rispetto della privacy e delle recenti normative europee in materia, nonché delle norme relative alla pubblicazione di dati sensibili da parte della P.A,

Si producono:

- a) copia procura alle liti;
- 1) copia istanza OCC;
- 2) copia stato di famiglia, residenza e contratto di locazione;
- 3) copia visure catastali;
- 4) copia buste paga e contratto di lavoro Colonna Massimiliano;
- 5) copia buste paga signora Fiore;
- 6) copia libretto autovettura;



- 7) copia libretto ciclomotore;
- 8) copia relazione gestore e allegati;
- 9) copia dichiarazioni ricorrenti;
- 10) copia contratto di vendita;
- 11) copia contratti di mutuo;
- 12) copia certificato di morte;
- 13) copia contratto AGOS;
- 14) copia contratto Banco Posta;
- 15) copia lettera di licenziamento;
- 16) copia certificati medici;
- 17) copia CTU procedura esecutiva;
- 18) copia precisazione dei crediti;
- 19) copia valutazione Quattroruote;
- 20) copia valutazione immobile;
- [REDACTED]
- 22) copia preventivo OCC;
- 23) copia estratti conto corrente ultimi cinque anni;
- 24) copia ultime tre dichiarazioni dei redditi e dichiarazione dei ricorrenti;
- 25) copia Centrale dei Rischi;
- 26) copia Crif.
- 27) Copia certificati carichi pendenti e visure casellario

Bologna, 13.03.2024

avv. Maria Olivia Zambelli

avv. Alessia Tarlazzi

